Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2005, n. 236, concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Relazione illustrativa e tecnica

1. Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, legge 21 dicembre 1999, n. 508, intende modificare gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 e all'Allegato al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, Regolamento).

La necessità dell'intervento deriva dal fatto che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, CNAM), costituito con d.m. 16 febbraio 2007, è stato prorogato con legge inizialmente sino al 30 novembre 2010, successivamente sino al 31 dicembre 2011 e infine sino al 31 dicembre 2012 (cfr. art. 7, co. 4, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv., con modif., dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25; art. 1, co. 1, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv., con modif., dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10; art. 1, co. 1, d.P.C.M. 25 marzo 2011; art. 14, co. 2, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, conv., con modif., dalla l. 24 febbraio 2012, n. 14).

Le varie proroghe si sono rese necessarie al fine di garantire continuità al lavoro dell'organo in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore.

Allo stato, non essendo stata prevista una proroga ulteriore, il CNAM è decaduto e risulta pertanto urgente la sua ricostituzione.

Tuttavia, la nuova organizzazione didattica delle istituzioni Afam, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori.

Il presente intervento intende pertanto modificare la composizione del CNAM, fermi i costi di funzionamento (all'aumento dei componenti dell'«area docente», necessario per avere tutte le specifiche competenze derivanti dalla nuova conformazione dei settori disciplinari, corrisponde infatti una diminuzione di altre componenti).

Si segnalano le modifiche più significative:

- riduzione da sei a quattro degli esperti designati dal Ministro;
- eliminazione dei rappresentanti del CUN (v. oltre, *sub* artt. 2 e 4);
- previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo); tale rappresentanza viene attribuita ai soli direttori degli istituti stessi per l'impossibilità di identificare un elettorato censibile dall'amministrazione.

Altre modifiche riguardano:

- la semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;
- la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;

- la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM secondo quanto previsto anche per il CUN al fine di semplificare il funzionamento dell'organo in caso di mancata elezione di quei componenti la cui designazione non sia legata direttamente alla rappresentanza dei docenti.

Le tabelle relative alla riaggregazione delle aree e dei settori, contenute nell'Allegato, sono state rielaborate alla luce dell'introduzione delle nuove aree disciplinari, assicurando comunque un'omogeneità numerica. Di conseguenza, l'introduzione di tali nuove aree, ove non sono ancora presenti docenti di ruolo in numero tale da giustificare un sistema elettivo di base a livello di singola istituzione, ha richiesto, per l'individuazione delle candidature, l'introduzione di una procedura "con sottoscrizione", al fine di assicurare la pluralità di candidature.

2. Lo schema è costituito da 12 articoli.

L'**art. 1** definisce l'oggetto dell'intervento, diretto, come già detto, a novellare gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 , 11, 12 e l'Allegato.

L'**art. 2** interviene sull'art. 2 dell'attuale regolamento prevedendo l'abrogazione del comma 2, disciplinante l'elezione di due rappresentanti del CNAM in seno al Consiglio universitario nazionale (di seguito, CUN), come previsto dall'art. 3, co. 2, lett. *d)*, legge n. 508/1999.

Tale ultima disposizione può ritenersi però implicitamente abrogata dall'art. 1 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, che, nel riordinare il CUN, non prevede per la sua composizione membri elettivi del CNAM. L'unico collegamento è offerto dal comma 4 dell'art. 1 della legge n. 18/2006 cit., che consente la partecipazione alle sedute del CUN, senza diritto di voto, tra gli altri, del presidente, o suo delegato, del CNAM, e viceversa.

L'**art. 3** sostituisce l'art. 3 del citato regolamento, recante la composizione del CNAM:

- il **comma 1,** pur mantenendo immutato il numero complessivo di 34 membri, aumenta a 30 (rispetto ai 26 previsti nel regolamento) quelli eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e riduce a 4 quelli nominati dal Ministro; aumenta di un anno la durata in carica dei componenti e ne prevede la riconferma solo per un altro mandato consecutivo.

Con riferimento all'invito del Consiglio di Stato a verificare la possibilità di una riduzione dei componenti il CNAM, si fa presente che la conservazione dell'attuale dimensione si è resa necessaria per assicurare un'adeguata rappresentanza, in seno all'organo, di tutti i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel settore dell'Alta formazione Artistica e Musicale.

In merito, in particolare, all'aumentato numero dei rappresentanti del personale docente, a fronte del quale si è operata la riduzione dei componenti nominati dal Ministro, così lasciando inalterato il numero complessivo di membri del Collegio fissato in 34 unità, si fa presente che tale scelta è nell'ottica di garantire la presenza del maggior numero dei settori disciplinari anche alla luce dei nuovi ordinamenti didattici, tenuto conto, altresì, del sostanziale apporto delle competenze tecnico-scientifiche del personale docente alle attività svolte dal CNAM.

- il **comma 2,** modifica le rappresentanze elettive; in particolare, è eliminata la distinzione tra personale docente di prima e seconda fascia delle accademie di belle arti statali; si introduce la rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212; si aumenta da cinque a nove il numero dei rappresentanti del personale docente dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza in quanto entrambe le categorie sono ricomprese nella medesima area disciplinare di cui alla tabella A (area

delle tastiere); si prevede un unico rappresentante degli studenti sia per i conservatori di musica che per gli istituti musicali pareggiati. Tale modifica è stata realizzata al fine di razionalizzare le categorie eleggibili tenuto conto che è in corso una riforma che dovrebbe condurre all'integrazione tra i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati nel sistema statale dell'istruzione musicale. Si è ritenuto opportuno, pertanto, che, in vista di tale equiparazione, i relativi studenti siano rappresentati unitariamente in seno al CNAM.

- **I commi 3, 4** e **5** dell'art. 3 non subiscono modifiche.

Dopo il comma 5 sono aggiunti tre nuovi commi, che prevedono:

- **comma 5-*bis***, la decadenza dall'incarico in caso di assenza ingiustificata per due sedute consecutive;
- **comma 5-*ter***, che la decadenza dal mandato elettivo non si verifichi nel caso in cui il venir meno dell'appartenenza alla categoria in cui il componente è stato eletto, o l'insorgere della causa di incompatibilità legata a incarichi sindacali, o la seconda assenza consecutiva e ingiustificata nelle sedute del CNAM si verifichino nell'ultimo anno dell'incarico;
- **comma 5-*quater***, che le sedute del CNAM siano valide se interviene almeno la maggioranza dei componenti in carica.

L'obiettivo perseguito dalle sopracitate norme è quello di consentire il funzionamento dell'organo collegiale anche in caso di assenza di alcuni componenti.

L'**art. 4** modifica l'art. 4 dell'attuale regolamento, relativo al funzionamento:

- il **comma 1, lett. *a)***, sostituisce il comma 1 dell'art. 4 del regolamento escludendo dai candidati a presidente il rappresentante del personale docente delle accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché il rappresentante del personale docente degli istituti musicali pareggiati;
- il **comma 1, lett. *b)***, sostituisce il comma 9 dell'art. 4 del regolamento disponendo l'applicazione dell'art. 1, comma 4, legge n. 18/2006, relativo alla partecipazione, senza diritto di voto, del presidente del CNAM ovvero di un suo delegato alle sedute del CUN e viceversa.

L'**art. 5** sostituisce l'art. 5 del regolamento, sull'elettorato:

- il **comma 1,** fa riferimento, per le modalità di elezione, a tutti i settori disciplinari anziché a tutte le discipline presenti nelle istituzioni;
- i **commi 2** e **3,** danno conto dell'eliminazione della distinzione, ai fini dell'individuazione dell'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti delle accademie di belle arti, tra docenti di prima e seconda fascia;
- il **comma 4,** prevede la costituzione di due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo, ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 212/2005, dando atto che tale elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori delle istituzioni;
- i **commi 5** e **6,** prevedono, rispettivamente, per l'elezione dei rappresentanti del personale docente degli istituti superiori per le industrie artistiche e per l'elezione dei rappresentanti dell'Accademia nazionale di arte drammatica, che l'elettorato attivo e passivo sia attribuito, oltre che al personale docente con contratto a tempo indeterminato, anche al personale docente con contratto annuale, con la precisazione che per l'elettorato passivo il personale docente con contratto annuale deve avere già svolto un anno di servizio di insegnamento presso le istituzioni Afam;

- il **comma 7**, dà conto dell'eliminazione della differenza tra docenti di prima e seconda fascia ai fini dell'individuazione dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente dell'Accademia nazionale di danza;
- il **comma 8,** dà conto dell'eliminazione della differenza tra docenti di prima e seconda fascia ai fini dell'individuazione dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;
- i **commi 9** e **10,** sono abrogati;
- i **commi 11, 12** e **14,** non subiscono modifiche;
- il **comma 13**, dà conto della partecipazione di un unico rappresentante degli studenti sia per i conservatori di musica che per gli istituti musicali pareggiati, ai fini della rappresentanza studentesca.

L'**art. 6** sostituisce l'art. 6 dell'attuale regolamento, che disciplina le modalità e le procedure per l'individuazione delle candidature:
- il **comma 2,** oltre a contenere disposizioni di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'art. 3 (eliminazione del riferimento alla "prima fascia" dei docenti) prevede che, qualora nelle liste dell'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti dei docenti delle accademie di belle arti statali risultino iscritti meno di 30 docenti a tempo indeterminato, le candidature devono essere presentate mediante sottoscrizione di almeno dieci docenti appartenenti all'area specifica;
- il **comma 3,** prevede, per gli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, che i direttori possano presentare la propria candidatura;
- il **comma 4,** stabilisce, per gli istituti superiori per le industrie artistiche, che ogni istituzione possa presentare non più di una candidatura per l'indirizzo del *design* e non più di una per l'indirizzo della comunicazione;
- il **comma 6,** è abrogato
- il **comma 7**, oltre a contenere disposizioni di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'art. 3, prevede che, qualora nelle liste dell'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti dei docenti dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza risultino iscritti meno di 30 docenti a tempo indeterminato, le candidature devono essere presentate mediante sottoscrizione di almeno dieci docenti appartenenti all'area specifica;
- il **comma 10,** nel tenere conto della presenza di un unico rappresentante degli studenti sia per i conservatori di musica che per gli istituti musicali pareggiati, contiene disposizioni di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'art. 3;
- **il comma 11,** contiene disposizioni di coordinamento eliminando il riferimento al comma 6 abrogato.

L'**art. 7** reca modifiche all'art. 7 del regolamento, che disciplina le procedure di voto:
- il **comma 1, lett. *a)***, sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del regolamento modificando la composizione del seggio elettorale (tre componenti scelti tra il personale amministrativo e docente);
- il **comma 1, lett. *b)***, sostituisce il comma 4 dell'art. 7 del regolamento apportando le seguenti modifiche:
  - **alla lettera a)** reca una precisazione terminologica ("registro dei votanti" anziché "lista dei votanti");

- **le lettera d) e f)**, prevedono l'eliminazione dalla procedura della firma dell'elettore per ricevuta del certificato e il suo successivo reinserimento al termine delle operazioni di voto.

L'**art. 8** reca modifiche all'art. 9 del regolamento in tema di scrutinio degli eletti:
- il **comma 1, lett.** ***a)*** e ***c)***, contiene disposizioni di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'art. 3 relativamente alla eliminazione della distinzione tra docenti di prima e di seconda fascia;
- il **comma 1, lett.** ***b)***, nel sostituire il testo del comma 5 dell'art. 8 dell'attuale regolamento, prevede che i rappresentanti delle aree, le cui candidature siano espresse tramite sottoscrizioni, possano essere eletti nell'ambito del CNAM così introducendo una deroga al principio per cui le rappresentanze elettive del CNAM devono essere costituite da candidati appartenenti a istituzioni diverse.

L'**art. 9** modifica l'art. 10 del regolamento , attraverso disposizioni di coordinamento.

L'**art. 10** modifica l'art. 11 del regolamento, inserendo dopo il comma 1 il comma 1-*bis* che stabilisce che il CNAM è validamente costituito anche solo con l'elezione dei componenti appartenenti alla categoria dei docenti delle varie istituzioni Afam. La norma intende assicurare, prioritariamente la presenza delle competenze tecnico-scientifiche proprie dei docenti in base ai settori di appartenenza.

L'**art. 11** modifica l'art. 12 del regolamento riguardo l'elezione dei rappresentanti degli studenti.

L'**art. 12** sostituisce l'Allegato del Reg., modificando i settori disciplinari sia per le accademie di belle arti, sia per i conservatori di musica.

****

Il presente regolamento, nel modificare il d.m. n. 236/2005 relativamente alla composizione del CNAM, alle modalità di funzionamento dello stesso, all'individuazione dell'elettorato attivo e passivo e alla semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature, reca disposizioni di natura meramente ordinamentale ovvero disposizioni prive di effetti finanziari.

In particolare l'articolo 3, nel determinare la composizione del CNAM, lascia invariato il numero complessivo dei componenti (34), aumentando il numero di quelli eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e riducendo, contestualmente, quelli nominati dal Ministro. Tale modifica non ha comportato risorse aggiuntive per il funzionamento dell'organo, rispetto a quelle già previste nel decreto ministeriale attualmente in vigore, lasciando, quindi, invariata la spesa complessiva.

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

Oggetto: Schema di D.M. concernente: *"Modifiche e integrazioni al Regolamento del 16 settembre 2005, n. 236 recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"*

SEZIONE 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Occorre ricostituire la composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di seguito denominato CNAM. Infatti il CNAM è stato prorogato più volte da ultimo fino al 31 dicembre 2012 e quindi ad oggi è di fatto decaduto. Peraltro, la nuova organizzazione didattica delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreurica, di seguito denominata Afam, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'obiettivo è ricostituire il CNAM alla luce delle modifiche intervenute nel settore Afam.

Si rappresentano, di seguito, sinteticamente gli obiettivi dell'intervento:

a) riduzione da sei a quattro degli esperti designati dal Ministro;

b) eliminazione dei rappresentanti del CUN;

c) previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;

d) semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;

e) necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali,

attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;

f) modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM secondo quanto previsto anche per il CUN al fine di semplificare il funzionamento dell'organo in caso di mancata elezione di quei componenti la cui designazione non sia legata direttamente alla rappresentanza dei docenti.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dalla funzionalità effettiva, in termini di efficacia ed efficienza, del CNAM, attraverso il raffronto tra i dati statistici con riferimento alle attività svolte nell'anno 2012.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari dell'intervento sono le istituzioni Afam, i direttori amministrativi, i docenti, il personale ATA e gli studenti.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

E' stato creato un gruppo di lavoro all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca composto da funzionari e dirigenti del Dicastero con il compito di effettuare consultazioni prodrome alla stesura dell'intervento. Tale gruppo ha costituito tavoli di lavoro e ha proceduto a consultazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore e con le conferenze dei direttori delle istituzioni interessate, il cui contributo è stato condiviso ed è confluito nella stesura definitiva del testo.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'adozione dell'opzione zero è stata valutata ma avrebbe comportato la permanenza delle criticità evidenziate, in particolare legate alla decadenza dell'organo consultivo in assenza di proroga.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

L'Amministrazione non ha adottato opzioni alternative all'intervento, aldilà dell'opzione zero, dal momento che i problemi relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'organo potevano essere superati in via amministrativa attraverso una modifica al testo del decreto ministeriale attualmente vigente e, tenuto conto anche, che nel corso delle consultazioni non sono emerse opzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità legati all'adozione dell'intervento. Derivano, invece, vantaggi in quanto in tal modo si procede alla ricostituzione del CNAM, conseguendo il risultato di una maggiore rappresentatività, adeguata alla riforma dell'ordinamento didattico attuato in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e la conseguente maggiore funzionalità dell'organismo.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento non produce effetti sulle PMI.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

L'intervento non prevede oneri né per cittadini né per le imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio non incide sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono le università, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

L'intervento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede forme, strumenti e modalità nuove per il controllo e il

monitoraggio ma si inserisce nelle forme già in atto e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi automatici di revisione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Tuttavia, come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: *"Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni. Gli aspetti da sottoporre alla VIR saranno:

a) l'effettiva rappresentatività, all'interno del CNAM, dei docenti appartenenti ai nuovi settori disciplinari;
b) l'effettiva semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature e per l'elezione dei rappresentanti del CNAM;
c) l'effettivo ed efficace funzionamento dell'organo.

Va da sé che qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.

SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'oggetto dell'intervento non rientra nei casi previsti dalla presente sezione.

Schema di D.M. concernente: *"Modifiche e integrazioni al Regolamento del 16 settembre 2005, n. 236 recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"*

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo**

L'obiettivo è ricostituire il CNAM alla luce delle modifiche intervenute nel settore Afam.

Si rappresentano, di seguito, sinteticamente gli obiettivi dell'intervento:

a) riduzione da sei a quattro degli esperti designati dal Ministro;

b) eliminazione dei rappresentanti del CUN;

c) previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;

d) semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;

e) necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;

f) modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM secondo quanto previsto anche per il CUN al fine di semplificare il funzionamento dell'organo in caso di mancata elezione di quei componenti la cui designazione non sia legata direttamente alla rappresentanza dei docenti.

La necessità di adozione dell'intervento risiede nella circostanza che occorre ricostituire la composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di seguito denominato CNAM. Infatti il CNAM è stato prorogato più volte da ultimo fino al 31 dicembre 2012 e quindi ad oggi è di fatto decaduto. Peraltro, la nuova organizzazione didattica delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreurica, di seguito denominata Afam, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo

stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale**
L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"*; legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante: *"Riordino del Consiglio universitario nazionale"* e dal D.M. 16 settembre 2005, n. 236, recante: *"Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"*.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**
Vengono introdotti nuovi criteri in ordine alla composizione del CNAM. Tali disposizioni, essendo di per sé innovative, incidono su regolamenti vigenti.

4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**
L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale.

5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**
L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**
Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**
Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**
Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**
Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dell'intervento in esame.

12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.

15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**
Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
L'intervento non reca nuove definizioni normative.

2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**
Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione (cfr. punto successivo).

4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**
L'intervento, essendo attuato con la tecnica della novella, modifica e abroga taluni articoli e commi del D.M. n. 236 del 2005. In particolare:
   a) all'articolo 2, il comma 2 è abrogato;
   b) l' articolo 3 è interamente sostituito;
   c) all'articolo 4, i commi 1 e 9 sono sostituiti;
   d) l'articolo 5 è interamente sostituito;
   e) l'articolo 6 è interamente sostituito;
   f) all'articolo 7, i commi 1 e 4 sono novellati;
   g) all'articolo 9, i commi 4 e 5 sono novellati;
   h) all'articolo 10, il comma 1 è novellato;
   i) all'articolo 11, il comma 1 è novellato;
   j) all'articolo 12, il comma 1 è novellato;

Infine è sostituito, con modificazioni, l'allegato al più volte citato D.M. n. 236 del 2005.

5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**
Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

6) **Verifica delle presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

E' prevista la possibilità di adozione di un decreto da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CNAM, laddove si rendano necessarie modifiche ed integrazioni della Tabella allegata all'intervento.

8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi..**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono state utilizzate le informazioni già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrue e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.